



*Allegato alla
delib. C.C. N 38
del 29.06.1994*

COMUNE DI FIUMEFREDDO DI SICILIA
Provincia di Catania

SETTORE SOCIO-CULTURALE

*1° SERVIZIO: BENI CULTURALI E BIBLIOTECA – SERVIZI
SOCIALI – SPORT E TEMPO LIBERO –*

REGOLAMENTO

*PER L'ATTUAZIONE DI SERVIZI SOCIO- ASSISTENZIALI
IN FAVORE DEI MINORI ILLEGITTIMI*

ART. 1

FINALITA'

Il presente Regolamento disciplina, nell'ambito delle disposizioni di Leggi emanate dallo Stato, R.D.L. n. 798 dell'8.05.1927 e successive modifiche ed integrazioni, e dalla regione Siciliana n. 33/91, sugli interventi da predisporre in favore dei minori illegittimi.

ART. 2

NATURA DEL SERVIZIO

I servizi si articolano in:

- prestazioni di natura economica;
- interventi integrativi della famiglia naturale;
- interventi sostitutivi della famiglia naturale.

ART. 3

BENEFICIARI

I servizi vengono erogati a richiesta dei cittadini residenti in questo Comune e mirano alla tutela dei minori illegittimi fin dall'epoca della gestazione della madre e comunque dal giorno della nascita del minore fino all'età prescritta all'ammissione dei minori al lavoro prevista dalle norme legislative vigenti in materia, eventualmente estendibili fino al 18° anno di età per comprovate esigenze di ordine socio-economico-familiare.

ART. 4

REQUISITI

I requisiti necessari per accedere ai benefici previsti dal presente regolamento sono:

- 1) Status di figlio illegittimo riconosciuto dalla sola madre;
- 2) Condizione di precarietà economica del nucleo familiare cui il minore appartiene;
- 3) Residenza dell'esercente la potestà genitoriale;
- 4) Stato libero della madre.

ART. 5

DOCUMENTAZIONE

La documentazione necessaria a corredo di ogni pratica è la seguente:

- 1) Certificato di nascita del minore;
- 2) Certificato di stato civile del genitore;
- 3) Stato di famiglia del richiedente;
- 4) Fotocopia mod. 740, oppure mod. 101, oppure atto notorio attestante il reddito del nucleo familiare della madre;
- 5) Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà sullo stato di precarietà economica del genitore cui fa carico il minore;
- 6) Eventuale certificato di disoccupazione del genitore.

ART. 6

PROCEDURE

Le istanze tese ad ottenere i benefici di cui al presente regolamento, devono essere redatte secondo i moduli predisposti dall'Ufficio di Servizio Sociale corredate dalla documentazione di cui al precedente art. 5.

Le istanze pervenute ed assegnate all'Ufficio di Servizio Sociale, saranno esaminate dal competente Servizio Sociale.

Nell'espletamento delle proprie funzioni di accertamento e di valutazione, il Servizio Sociale provvederà a individuare la forma di intervento più rispondente ad ogni singolo caso, proponendola all'Amministrazione Comunale.

Gli interventi proposti non potranno avere effetto retroattivo relativamente alla data di presentazione della originaria istanza.

Il competente Ufficio di Servizio Sociale, procede alla definizione della cessazione delle prestazioni assistenziali qualora il Servizio Sociale ritenga che siano venute a mancare i requisiti o le condizioni previste dal presente regolamento per le fruizioni dei servizi assistenziali.

ART. 7

FORME DI INTERVENTO

- **ASSISTENZA ECONOMICA**

Da concedere al nucleo familiare in misura di £. 200.000 mensili per un solo minore con progressione di £. 100.000 per ogni minore oltre al primo, rivalutata con atto deliberativo ogni due anni.

- **SERVIZI INTEGRATIVI DELLA FAMIGLIA**

Fra questi si prevedono i ricoveri in regime di semi-convitto dei minori presso istituti o comunità educativo-assistenziale; alcune forme di affido familiare; nonché altre forme straordinarie di interventi economici giustificati dall'eccezionalità delle condizioni che si presentano alla valutazione dell'operatore.

- **SERVIZI SOSTITUTIVI DELLA FAMIGLIA**

Comprendono: l'affido familiare dei minori beneficiari e il ricovero in regime di convitto presso istituti o comunità di tipo educativo-assistenziale degli stessi.

ART. 8

Tutte le forme di intervento cessano:

- per raggiungimento limite d'età del minore previsto dall'art. 3 del presente regolamento.
- Per riconoscimento da parte del padre.

ART. 9

FINANZIAMENTI

I servizi di cui al presente regolamento trovano risorse finanziarie in eventuali finanziamenti di settore, oppure nella L.R. n. 22/86 "Riordino dei servizi e delle attività socio-assistenziali in Sicilia", o nella L.R. n. 1/79.

ART. 10

Il presente regolamento potrà essere modificato o ampliato in qualsiasi tempo ove ne fossero ravvisate le necessità e le utilità.

ART. 11

Per quanto non previsto dal presente regolamento si fa riferimento alle norme vigenti in materia.